

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 356**

**AFFIDAMENTO INCARICHI DI
DOCENZA E CONSULENZA NEL
SETTORE POLIZIA LOCALE E
POLITICHE PER LA SICUREZZA.**

*Presentato dalla Consiglieria regionale:
FREDIANI FRANCESCA*


*Protocollo CR n. 8782
Pervenuta in data 05/03/2015*

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00008782/A0100B -04 06/03/15 CR

**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

CL. 2.18.1/356/2015/x

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**INTERROGAZIONE N° 356**ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Ordinaria a risposta orale in Aula | <input type="checkbox"/> |
| Ordinaria a risposta orale in Commissione | <input type="checkbox"/> |
| Ordinaria a risposta scritta | <input type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Aula | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Commissione | <input type="checkbox"/> |

oggetto: affidamento incarichi di docenza e consulenza nel settore Polizia locale e politiche per la sicurezza

Premesso che

Il comma 2 dell'art. 6 della legge n.65 del 7/3/86, "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" stabilisce che le Regioni hanno il compito di "promuovere servizi e iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di Polizia Municipale";

-la Regione Piemonte ha provveduto a tale disciplina con L.r. 30/11/87 n.58 (modificata con L.r. 62/94) e con L.r. 16/12/91 n.57;

-l'art.3 della legge regionale 16/12/91 n. 57, stabilisce che "la Regione, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi di Polizia locale, svolge o favorisce iniziative specifiche, studi, ricerche, convegni, seminari in materia";

La legge regionale n. 58 del 30/11/87 n.58, stabilisce che:

-art. 12 "l'accesso alle qualifiche professionali superiori avviene previa partecipazione ai vari corsi di formazione professionale, organizzati dalla Regione o da altri organismi a cio' abilitati oltrechè in base alla capacità professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni" ;

-art. 13 "ai fini dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a cio' predisposto costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la normativa contenuta nel contratto di

lavoro vigente"; "l'impiego del personale nei servizi sul territorio non puo' comunque aver luogo se non dopo il superamento del corso, salvo lo svolgimento dell'attivita' pratica durante i corsi di formazione professionale" ;

-art. 14 la Regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degli Enti locali, direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce, per gli operatori della Polizia locale, corsi di aggiornamento e, per coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione professionale.

Considerato che

Il 23 giugno 2014, nel Comune di Settimo T.se, si è tenuto un corso di formazione dal titolo: Specifica qualificazione professionale in materia di anticorruzione, a cura della Regione Piemonte -Settore Polizia Locale, per Ufficiali di P. L. con 27 partecipanti;

-il corso si è svolto alla presenza dell'Avv. Alberto Ceste, Funzionario in. P.O. del Settore. Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della Regione Piemonte, oltre che del Dirigente regionale dello stesso settore, Polizia locale e politiche per la sicurezza: dott. Stefano Bellezza.

A tale corso risultavano iscritti Ufficiali di Polizia Municipale **del Comune di Venaria** alcuni dei quali avevano già frequentato lo stesso corso, presso il comune di loro appartenenza, sul medesimo argomento svoltosi solo qualche mese prima;

-al corso, tenuto dall'avv. Daniela Dattola consulente e formatore giuridico per il personale degli enti locali, erano presenti anche Ufficiali di altri comuni, sono emerse da parte dei frequentanti criticità relative alla qualità della lezione e alla riluttanza del Relatore nell'affrontare tematiche richieste e/o a rispondere a specifiche domande su singoli casi pratici, banali ma concreti e attuali. L'atteggiamento dei discenti, certamente deluso e infastidito per le ragioni di cui sopra, è rimasto tuttavia civile, educato e contenuto;

-dopo una settimana il dirigente dott. Luca Vivalda del settore polizia municipale del Comune di Venaria doveva riferire all'Amministrazione Comunale e a due funzionari circa la condotta tenuta dagli ufficiali di polizia durante la formazione, in seguito all'arrivo di una mail fortemente critica sull'atteggiamento da loro tenuto nei confronti del Dirigente Regionale della Polizia Locale dottor Stefano Bellezza e del funzionario Avv. Alberto Ceste.

A tale segnalazione è seguita una lettera da parte degli ufficiali di polizia municipale in questione che smentivano i comportamenti attribuiti, ribadendo altresì lo sconcerto per il livello, a loro giudizio gravemente inadeguato, della lezione che era stata svolta.

Appreso che

dai curricula pubblicati e aggiornati al 14 maggio 2014 relativi agli incarichi di docenza svolti presso il comune di La loggia (To) per lo svolgimento di corsi di formazione in materia di "reati stradali, polizia locale e minori, attività ed atti di polizia giudiziaria" emergono tra le abilitazioni professionali dell'avv. Dattola Daniela e dell'Avv. Alberto Ceste:

- l'abilitazione all'esercizio della professione nazionale forense con esame sostenuto e superato entrambi presso la Corte d'Appello di Torino, oltre che l'appartenenza di Alberto Ceste all'albo degli avvocati dal 2007;
- l'abilitazione di entrambi all'esercizio dell'attività professionale di Mediatore civile e commerciale ex Legge 18/6/2009 n. 69, Dlgs. del 4/3/2010 n. 28 e D.M. Ministero della Giustizia del 18/10/2010 n. 180;
- frequenza a numerosi corsi regionali per formatori e di specializzazione realizzati dalla regione Piemonte, da enti locali piemontesi e dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino;
- redazione di articoli, contributi in formulari, articoli giuridici e monografie;

tra le esperienze professionali risultano:

- partecipazioni in qualità di docenti, relatori e mediatori per numerosi corsi presso enti locali, convegni e seminari, commissari d'esami in molteplici Commissioni d'esame di Concorso regionali e comunali principalmente di operatori di polizia locale che, per l'avvocato Alberto Ceste, ammontano ad oltre un centinaio superando le 550 ore, mentre per la Dott.ssa Dattola arrivano quasi a 700h.; dal curriculum istituzionale di Alberto Ceste, consultabile direttamente sul sito della Regione Piemonte e aggiornato al 9 giugno 2014, risulta incaricato a svolgere consulenza giuridica specialistica nelle tematiche della Polizia Locale e della sicurezza

Visto che

-dalle verifiche effettuate sui vari incarichi affidati, l'Avv. Daniela Dattola e l'avv. Alberto Ceste funzionario in. P.O. del Settore Direzione Polizia locale e politiche per la sicurezza risultano essere residenti allo stesso indirizzo sito in Carmagnola (TO);

-con D.D. 30 aprile 2014, n. 98 Il Responsabile della direzione regionale suddetta, Dott. Stefano Bellezza, incaricava la D.ssa Daniela Dattola a svolgere docenza su un Corso di specifica qualificazione professionale per Operatori di Polizia Locale in materia di misure precautelari, relativo al corso oggetto della presente interrogazione, non risulta nella sezione trasparenza del sito regionale;

-dalle ricerche effettuate presso l'ordine degli avvocati di Torino emerge che la Dott.ssa Daniela Dattola e il Dott. Alberto Ceste non sono mai stati iscritti a tale albo, ma risultavano praticanti e nel 2007 entrambi si sono disiscritti;

- non vi è traccia di iscrizione a nessun albo dell'ordine degli avvocati sul Consiglio Nazionale Forense.

INTERROGA
la Giunta Regionale

per sapere se gli incarichi svolti da Alberto Ceste presso le altre amministrazioni locali piemontesi siano a titolo gratuito o, in caso contrario, se sia legittimo che un funzionario svolga un'attività retribuita per proprio conto in forza del proprio ruolo ricoperto presso la Regione Piemonte;

-se intercorra un rapporto di parentela o altro tipo di legame tra le persone Daniela Dattola e Alberto Ceste e, qualora sussistesse, tale legame non prefiguri un conflitto d'interesse in relazione all'affidamento di numerosi incarichi da parte della amministrazione regionale e degli enti pubblici locali ai due soggetti;

-a quanto ammontano in totale gli introiti derivanti dagli incarichi affidati dall'amministrazione regionale alla Dott.ssa Daniela Dattola nell'ultimo triennio;

-se l' amministrazione regionale abbia verificato la veridicità dei titoli dichiarati sui curricula vitae in particolare quello di avvocato e, se qualora tali titoli non fossero verificati se l'amministrazione ritenga possa esserci gli estremi per una segnalazione per falsa dichiarazione;

-per quale ragione l'incarico affidato alla dott.ssa Dattola con D.D. 30 aprile 2014, n. 98 non risulta reperibile nella sezione trasparenza del sito regionale e se gli eventuali altri incarichi affidati alla dott.ssa Dattola siano stati pubblicati;

-quali siano i requisiti e le modalità con cui vengono selezionati e scelti i formatori per la formazione e l'aggiornamento della polizia locale;

-quanti siano ad oggi i formatori per svolgere attività di docenza inerente le tematiche suddette della polizia locale e quali siano finora i requisiti con cui si effettua la suddivisione del personale docente nei vari corsi svolti.